

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4047

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LETTIERI, MORGANDO, PINZA, GERARDO BIANCO, BOCCIA,
DE FRANCISCIS, GIACHETTI, MILANA, ROCCHI, SANTAGATA,
STRADIOTTO**

Istituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza sulle società « Patrimonio dello Stato Spa » e « Infrastrutture Spa »

Presentata il 6 giugno 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riguarda uno dei provvedimenti del Governo più contestati dall'opposizione, giunto alla fine di un periodo durante il quale molti pronunciamenti a livello internazionale e nazionale avevano creato, in tutti noi, una situazione di allarme. Si ricorda in particolare l'intervento allarmato della Banca d'Italia sullo stato dei conti pubblici e l'intervento della Commissione europea, anch'esso netto e significativo.

L'assenza di chiarimenti e i numerosi elementi di complessità, in relazione alle due società istituite dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 63 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del

2002 (Infrastrutture Spa e Patrimonio dello Stato Spa), ovviamente continuano ad allarmarci profondamente, anche in virtù della dichiarazione della Corte dei conti — più volte ribadita — che ha accompagnato l'arrivo del provvedimento in Aula in merito ad una possibile mancanza di trasparenza delle azioni delle società suddette.

Per tali motivi risulta fondamentale l'istituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza che riconduca nell'alveo istituzionale la verifica delle azioni e il rispetto dei vincoli stabiliti per legge alle due società che, nelle intenzioni del Governo, dovrebbero « finanziare lo sviluppo economico del Paese ».

L'articolo 1 istituisce la Commissione attribuendole compiti di verifica sull'operato delle due società e anche la possibilità di suggerire miglioramenti e l'utilizzo di nuovi strumenti per svolgere al meglio le funzioni assegnate per legge.

In particolare le competenze della Commissione riguardano da un lato una vigilanza prudenziale sull'andamento gestionale e contabile delle società; dall'altro una puntuale salvaguardia del complesso dei vincoli, a cominciare da quelli storico-artistici e ambientali, gravanti sui beni trasferiti in via diretta a « Patrimonio dello Stato Spa » e in via indiretta a « Infrastrutture Spa ».

L'articolo 2 dispone sulla composizione della Commissione, formata da dieci deputati e dieci senatori scelti dai Presidenti delle due Camere sulla base del criterio della rappresentanza paritaria di maggioranza e opposizione. La Commissione è rinnovata all'inizio di ogni legislatura.

L'articolo 3 prevede l'elaborazione di un regolamento interno con cui stabilire le modalità per il funzionamento della Commissione stessa.

Infine, l'articolo 4 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alla Commissione una relazione semestrale sulla gestione e sulla situazione contabile delle due società.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di vigilanza, di seguito denominata « Commissione », con il compito di verificare il corretto svolgimento delle funzioni attribuite alle società « Patrimonio dello Stato Spa » e « Infrastrutture Spa », istituite ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e di suggerire miglioramenti e nuovi strumenti per adempiere a tale funzione.

2. In particolare la Commissione ha il compito di:

a) vigilare sull'andamento gestionale e contabile delle società di cui al comma 1, sul sistema di amministrazione e di controllo adottato e sull'adeguatezza dello statuto adottato;

b) accertare mediante verifica:

1) che le attività delle società di cui al comma 1 siano svolte in conformità alla legislazione vigente e ai rispettivi statuti;

2) che gli organi delle società svolgano le funzioni ad essi attribuite in modo da assicurare una adeguata redditività e una corretta gestione, nel rispetto della legislazione vigente;

3) che la destinazione delle risorse delle società sia conforme alla legislazione vigente e ai rispettivi statuti;

4) che la gestione del patrimonio dello Stato trasferito alle società sia ispirata a principi di valorizzazione dello stesso;

5) che il trasferimento alle società dei beni di particolare valore artistico e storico, dei beni demaniali e, in generale, dei beni gravati da vincoli avvenga nel rispetto dell'ordinamento e delle disposi-

zioni di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

6) che i provvedimenti in materia di vigilanza prudenziale e di comunicazioni alla Banca d'Italia adottati nei confronti della società « Infrastrutture Spa » ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, siano adeguati ed efficaci.

3. Per le finalità di cui al comma 2 la Commissione può:

a) chiedere al Ministro dell'economia e delle finanze di riferire in ordine alle attività di vigilanza e di indirizzo ad esso attribuite dal decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

b) chiedere agli organi delle società di cui al comma 1 di riferire in merito:

1) all'esito di eventuali operazioni di cartolarizzazione;

2) agli andamenti gestionali, con particolare riferimento all'emissione di titoli, al livello di indebitamento e alle modalità di gestione dei rispettivi patrimoni;

3) al rispetto dei vincoli di cui al comma 2, lettera b), numero 5), gravanti sui beni trasferiti alle società;

c) avvalersi della consulenza di esperti dotati di idonea professionalità in materia di contabilità pubblica, diritto societario, diritto amministrativo, economia aziendale ed economia finanziaria.

4. Nello svolgimento della sua attività la Commissione può svolgere audizioni degli organi delle società di cui al comma 1, ivi compresi i soggetti incaricati della revisione contabile, di rappresentanti della Corte dei conti, della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa, della Cassa depositi e prestiti, dell'Agenzia

del demanio e di ogni altro soggetto, pubblico o privato, che ritenga opportuno.

5. La Commissione riferisce ai Presidenti delle Camere annualmente, e in ogni altro caso lo ritenga opportuno, sull'attività da essa svolta.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da dieci deputati e da dieci senatori nominati, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

2. La Commissione elegge nel suo seno un presidente, un vicepresidente e due segretari.

3. La nomina dei componenti della Commissione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La Commissione è rinnovata integralmente all'inizio di ciascuna legislatura. In caso di elezione di una sola Camera, sono rinnovati esclusivamente i membri appartenenti alla medesima.

5. La Commissione esercita i propri poteri sino alla prima riunione delle nuove Camere.

ART. 3.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori ed emanato di intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento, sentiti i rispettivi Uffici di presidenza.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette ogni sei mesi alla Commissione una relazione sulla gestione e sulla situazione contabile delle società di cui al comma 1 dell'articolo 1.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0044790